

DELIBERA N. 239

23 marzo 2021

Oggetto

Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house

Riferimenti normativi

Articoli 5 e 192 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e articolo 16 del d.lgs.175/2016

Parole chiave

Iscrizioni elenco in house

Visto

l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici che prevede l'istituzione presso ANAC dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*;

Visto

che il citato comma 1 dell'articolo 192 prevede che l'ANAC definisca con proprio atto le modalità ed i criteri con cui, su domanda, è effettuata l'iscrizione all'Elenco dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei necessari requisiti;



Viste

Le Linee guida n. 7 - Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* previsto dall'art. 192 del decreto legislativo 50/2016 - adottate dall'ANAC con la deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017, nelle quali sono state definite le modalità ed i criteri con cui è effettuata l'iscrizione all'Elenco;

Vista

la domanda di iscrizione all'Elenco inoltrata dal CONSORZIO LAMMA LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CF 94152640481), ricevuta al protocollo ANAC n. 18138 del 27.02.2018, ID 478, relativa all'organismo *in house* providing CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CF 80054330586), in virtù di un controllo analogo invertito;

Considerato

1. che a norma dell'articolo 192, comma 1, del codice dei contratti e pubblici e degli articoli 3 e 4 delle Linee guida n. 7, sono tenute a richiedere l'iscrizione le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che intendano operare mediante affidamenti diretti a propri organismi *in house*;
2. che con nota di preavviso di rigetto, inviata ai sensi del punto 5.5 delle Linee guida n. 7, protocollo ANAC n. 91177 del 14.11.2019, veniva evidenziata la carenza dei requisiti dell'*in house providing*, così come richiesti dall'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175/2016, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco. In particolare, in riferimento al requisito riguardante del controllo analogo, si rilevava che la domanda implicasse una forma di controllo analogo congiunto piuttosto che diretto del CNR, ravvisando, viceversa, che il predetto controllo fosse appannaggio della Regione Toscana, partecipante al Consorzio citato. Data la carenza evidenziata, si invitava il soggetto richiedente a far pervenire eventuali controdeduzioni e/o documentazione integrativa nonché l'eventuale impegno a eliminare le cause ostative all'iscrizione nei termini del punto 5.5 delle Linee Guida n.7;
3. che con nota assunta al protocollo ANAC n. 98326 del 06.12.2019, il CNR, per il tramite dello stesso Consorzio LAMMA, replicava ai rilievi istruttori evidenziando, relativamente all'aspetto del controllo analogo, che l'art. 7 dello Statuto prevede che tutti gli Enti



- consorzianti esercitano sul Consorzio un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici con poteri di supervisione delle attività del Consorzio. Inoltre le amministrazioni istanti ribadivano che il suddetto articolo elenca le fattispecie nelle quali i Soci esercitano tale controllo, dunque ne deducono la sussistenza di un'influenza determinante di entrambi i Soci sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti. Sempre con riferimento al requisito del controllo analogo, in particolare circa la nomina dell'organo gestorio (Amministratore Unico), le Amministrazioni istanti rilevano che l'art. 24 dello Statuto attribuisce la nomina alla Regione Toscana, sentiti gli Enti pubblici di ricerca consorzianti, quindi sarebbe rispettata la previsione dell'articolo 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016. Infine, le predette Amministrazioni istanti chiosano evidenziando che: "Il controllo gestionale e finanziario esercitato dal Socio di minoranza appare effettivo in quanto si traduce in autonoma espressione di voto nel corso delle sedute assembleari.";
4. che quanto contro dedotto non trova riscontro nelle previsioni statutarie citate, segnatamente l'articolo 24 dello statuto riversato in atti non sembra assicurare al CNR la prerogativa di nomina dell'organo gestorio (i.e. Amministratore unico). Stessa criticità si rileva dalla disamina degli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto laddove si registra una posizione di supremazia da parte della Regione Toscana, in quanto a questa si riserva la potestà di indirizzo e di approvazione del piano annuale delle attività nonché l'approvazione del bilancio, ovvero alla stessa viene riconosciuta l'ultima parola sulle attività che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 dello statuto, dovrebbero sostanziare il controllo analogo dei consorzianti sull'organismo di cui trattasi. Infine, la posizione di supremazia viene definitivamente sancita dall'articolo 18 della legge regionale Toscana del 17 luglio 2009, n. 39, in cui si contemplano i poteri sostitutivi nei confronti degli organi del consorzio alla Giunta regionale.
 5. che, nonostante con la predetta nota si era confermata la disponibilità delle Amministrazioni partecipanti al Consorzio Lamma ad effettuare delle modifiche statutarie, anche preliminarmente attraverso un'audizione che non si è svolta per esigenze delle Amministrazioni istanti, nessuna interlocuzione è poi avvenuta anche a seguito della nota dell'Ufficio, protocollo ANAC n. 11473 del 09.02.2021, con la quale, essendo trascorsi i termini istruttori assegnati, si sollecitava l'invio della documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al citato Elenco rappresentando che, in mancanza della stessa, si sarebbe proceduto a proporre al Consiglio dell'Autorità il



diniego dell'iscrizione ai sensi dell'art. 5.5 delle Linee guida e con gli effetti dell'art. 5.7 delle medesime.

6. che non è pervenuto alcun riscontro al sollecito di cui al punto che precede;

Ritenuto

pertanto, che nel caso in esame non sia ammissibile procedere all'iscrizione all'Elenco di cui all'articolo 192 del d.lgs. 50/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 23 marzo 2021

Rigetta

la domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presentata dal CONSORZIO LAMMA LABORATORIO DI MONITORAGGIO E MODELLISTICA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CF 94152640481) in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* al CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CF 80054330586), in virtù di un controllo analogo invertito.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 29.03.2021

Per Il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco

Atto firmato digitalmente